



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT  
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE  
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

23-24-0  
30-81.0  
V.8.614.1

Berna, il 28 dicembre 1995

Ai Dipartimenti cantonali  
competenti in materia di  
circolazione stradale

---

**Trasferimento di rimorchi agricoli trainati da veicoli industriali/velocità  
massima**

---

Signore e Signori Consiglieri di Stato

Giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera d ONC<sup>1)</sup> la velocità massima per i rimorchi agricoli è limitata a 30 km/h. I rimorchi agricoli senza targa possono essere trainati soltanto da veicoli a motore, la cui velocità massima non supera 30 km/h per motivi inerenti al genere di costruzione, nonché da trattori industriali.

I rimorchi agricoli il cui peso garantito supera 1'500 kg (cfr. circolare dell'UFP del 7 dicembre 1995), trainati da veicoli trattori con tutte le ruote motrici e la cui velocità massima, per motivi attinenti al genere di costruzione, supera 30 km/h devono essere muniti di una targa verde (art. 68 cpv. 4 ONC). Questa norma si applica anche allorquando commercianti forniscono rimorchi agricoli ai clienti utilizzando a questo proposito un veicolo industriale. La circostanza di munire di una targa professionale per rimorchi un rimorchio agricolo che non risponde a tutte le esigenze richieste per un rimorchio industriale non autorizza a circolare a oltre 30 km/h.

Il trasferimento di un siffatto rimorchio in occasione del suo acquisto è considerato corsa agricola (art. 86 cpv. 1 lett. b ONC), per la quale l'utilizzazione di targhe professionali non esonera dall'obbligo di rispettare le limitazioni relative all'uso e alla circolazione dei veicoli agricoli (art. 22 cpv. 3 OAV<sup>2)</sup>).

L'autorizzazione rilasciata con circolare del 15 gennaio 1969 allo scopo di poter trasferire, a determinate condizioni, rimorchi agricoli vuoti a una velocità massima di 50 km/h è caduca in seguito all'entrata in vigore di diverse modificazioni di ordi-

---

<sup>1)</sup> RS 741.11

<sup>2)</sup> RS 741.31

nanze. Poiché i commercianti sono in grado di garantire le condizioni richieste per permettere un trasferimento sicuro (rimorchi agganciati in modo sicuro, efficacia del sistema di frenatura, sicurezza di funzionamento dei veicoli, ecc.), è quindi giustificato mantenere siffatta regolamentazione che ha fornito buone prove durante diversi anni.

Sulla base dell'articolo 97 capoverso 1 ONC nonché dell'articolo 220 capoverso 2 OETV<sup>3)</sup>, emaniamo le seguenti

### istruzioni:

1. In occasione dell'acquisto, è permesso utilizzare un trattore industriale, un veicolo a motore con tutte le ruote motrici o un veicolo a motore per il trasporto di cose (classe N) la cui velocità massima, per motivi attinenti al genere di costruzione, supera 30 km/h, per trasferire a una velocità di oltre 30 km/h, ma non superante 50 km/h, un rimorchio agricolo vuoto (art. 207 OETV).
2. In occasione di corse di trasferimento di tale tipo, il rimorchio deve essere munito di una targa professionale per rimorchi o della targa professionale posteriore del veicolo trattore (art. 22 cpv. 2<sup>bis</sup> OAV).
3. Durante la corsa di trasferimento occorre apporre posteriormente al rimorchio, in modo ben visibile, un disco che indichi la velocità massima giusta l'allegato 4 numero 1 OETV e sul quale figurino il numero 50.
4. I rimorchi che non dispongono di un dispositivo d'illuminazione completo devono essere equipaggiati di luci di coda e di fermata (l'illuminazione della targa non è necessaria) nonché indicatori di direzione lampeggianti. Si può rinunciare a fissarli solidamente; l'illuminazione richiesta può anche essere amovibile (ad es. una traversa d'illuminazione che può essere innestata sul retro del rimorchio).
5. I veicoli a motore trainanti un rimorchio che ostacola la visibilità devono essere muniti, a sinistra e a destra esternamente di un retrovisore che permetta al conducente di vedere facilmente la carreggiata lateralmente e a tergo su una distanza di 100 m al minimo (art. 166 cpv. 3 OETV e art. 58 cpv. 5 ONC).
6. Il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore non dev'essere superato (art. 67 cpv. 5 ONC). Dev'essere garantita l'efficienza di ogni dispositivo di frenatura esistente.

---

<sup>3)</sup> RS 741.41

7. Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un dispositivo di collegamento supplementare con il veicolo trattore (corda, catena) giusta l'articolo 189 capoverso 5 OETV.
8. Le presenti istruzioni entrano in vigore il **1° gennaio 1996** e sostituiscono quelle del 15 gennaio 1969.

Vogliate gradire, Signore, Signori Consiglieri di Stato, i sensi della nostra massima stima.

DIPARTIMENTO FEDERALE  
DI GIUSTIZIA E POLIZIA  
p.o. il direttore  
dell'Ufficio federale di polizia

dott. Anton Widmer

La presente circolare è rimessa anche alle associazioni e organizzazioni interessate